



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0236/TFNSD-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0206/TFNSD/2023-2024

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Serena Callipari - Componente  
Andrea Fedeli - Componente  
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)  
Francesca Paola Rinaldi - Componente  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25053/493pf 23-24/GC/GR/rn del 5 aprile 2024 nei confronti dei sigg.ri Pellegrino Delle Grazie e Angelo Magliacano, nonché nei confronti della società ASD Real Serino 2016, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 25053/493pf 23-24/GC/GR/rn del 5 aprile 2024 nei confronti di:

- 1) il sig. Pellegrino Delle Grazie, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Serino 2016 appartenente al campionato di Seconda Categoria LND Campania per la s.s. 2023/2024, per rispondere:
  - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito o comunque non impedito al Tecnico Angelo Magliacano di svolgere nella stagione sportiva 2023/2024 l'attività di tecnico della prima squadra della Società ASD Real Serino 2016 appartenente al campionato di Seconda Categoria LND Campania a partire dal 7.10.2023 fino almeno al giorno 13.01.2024, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;
- 2) il sig. Angelo Magliacano, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Real Serino 2016 appartenente al campionato di Seconda Categoria LND Campania per la s.s. 2023/2024, per rispondere:
  - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2023/2024 l'attività di tecnico della prima squadra della Società ASD Real Serino 2016 militante nel campionato di 2° Categoria LND Campania, a partire dal 7.10.2023 fino almeno al giorno 13.01.2024, senza essere regolarmente tesserato per la medesima Società;
- 3) la società ASD Real Serino 2016 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pellegrino Delle Grazie e Angelo Magliacano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Pellegrino Delle Grazie e Angelo Magliacano, nonché la società ASD Real Serino 2016, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l'Avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pellegrino Delle Grazie, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- per il sig. Angelo Magliacano, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;
- per la società ASD Real Serino 2016, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2024.

IL RELATORE  
Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 30 maggio 2024.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai